



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipeec.it

Nr. 334 del 24 ottobre 2019 del Registro del Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 08 del 24 Ottobre 2019

OGGETTO: Lavori di Costruzione di immobile destinato all'epoca a Mattatoio Comunale ed attualmente ad Edificio Polifunzionale-Ricreativo, sito alla Via Fontanarosa.

Acquisizione coattiva sanante al patrimonio indisponibile di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001.

Proprietà delle aree del sig. DI MAMBRO Domenico Ernesto Antonio attualmente catastalmente intestate all'erede sig.ra DI MAMBRO Angelarosa Giovanna, nata a Vallemaio il 15/02/1945.

Il giorno Ventiquattro del mese di Ottobre 2019, alle ore 9,05 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria urgente ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Consigliere	SI	
3	Mauro	DE SANTIS	Consigliere	SI	
4	Marcello Piero	CAVALIERE	Consigliere	SI	
5	Luigi	CARLOMUSTO	Consigliere	SI	
6	Angelo	MIELE	Consigliere	SI	
7	Valentina	NOTA	Consigliere		SI
8	Andrea	COSTANZO	Consigliere	SI	
9	Benedetto Mario	EVANGELISTA	Consigliere		SI
10	Rita	DI GIORGIO	Consigliere		SI
11	Maria Giovanna	EVANGELISTA	Consigliere		SI

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Verbalizza il ViceSécretario Comunale dell'Ente, dott. Francesco Neri, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta (metà dei consiglieri assegnati al Comune), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale comparato con l'art. 38, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Lavori di Costruzione di immobile destinato all'epoca a Mattatoio Comunale ed attualmente ad Edificio Polifunzionale-Ricreativo, sito alla Via Fontanarosa.

Acquisizione coattiva sanante al patrimonio indisponibile di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001.

Proprietà delle aree del sig. DI MAMBRO Domenico Ernesto Antonio attualmente catastalmente intestate all'erede sig.ra DI MAMBRO Angelarosa Giovanna, nata a Vallemoio il 15/02/1945.

Il Sindaco illustra l'argomento all'ordine del giorno informando il Consiglio Comunale che l'atto che si propone di adottare si rende necessario ed urgente per regolarizzare una situazione che questa Amministrazione ha ereditato da oltre quaranta anni.

Tale regolarizzazione, inoltre, è presupposto per accedere a contributi e finanziamenti regionali.

Nessuno chiede di intervenire.

La proposta viene messa ai voti e la volontà Consiliare si consolida come da dispositivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITO** quanto sopra e fatto proprio;

- **VISTO** l'articolo 42-bis del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e successive modificazioni che recita:

"1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.

4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione

del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo ne dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo”;

- PREMESSO che:

- questo Ente ha occupato, nell'anno 1972, i terreni siti in Pignataro Interamna alla Via Fontanarosa, in catasto al foglio 18, mappali 336 e 422, per una superficie complessiva di mq. 1.680, di proprietà del sig. DI MAMBRO Domenico Ernesto Antonio (defunto ed attualmente catastalmente intestati all'erede sig.ra DI MAMBRO Angelarosa Giovanna, nata a Vallemaio il 15/02/1945), per la costruzione all'epoca di un Mattatoio Comunale ed attualmente destinato ad Edificio Polifunzionale-Ricreativo, così distinti:

Cognome	Nome	Luogo e Data di nascita	Residenza	Codice Fiscale	Estremi catastali
DI MAMBRO	Angelarosa Giovanna	Vallemaio 15/02/1945	Cassino – Via Ausonia Nuova, 34	DMMNLR45B55L605M	Foglio 18, mappale 336, mq. 1.270
DI MAMBRO	Angelarosa Giovanna	Vallemaio 15/02/1945	Cassino – Via Ausonia Nuova, 34	DMMNLR45B55L605M	Foglio 18, mappale 422, mq. 410

- i suddetti beni sono inseriti nel patrimonio indisponibile dell'ente;
- fin da tale data, il Comune di Pignataro Interamna, sebbene in possesso dei suddetti terreni, non ha mai perfezionato la procedura espropriativa, per la relativa acquisizione;
- l'Ente aveva provveduto al pagamento (mandato n. 364 di £. 25.887.660 e mandato n. 365 di £. 1.308.525, entrambi in data 04 agosto 1989, per complessive £. 27.196.185 – deliberazione di G.M. n. 331 del 04/08/1989), in adempimento della sentenza del Tribunale di Cassino n. 33/1984 dell'11 gennaio 1984, divenendo, quindi, proprietario a tutti gli effetti di legge;
- a seguito di ispezioni ipotecarie e catastali effettuate dall'Ufficio Patrimonio, le aree risultano ancora intestate alla sig.ra DI MAMBRO Angelarosa Giovanna (erede del sig. DI MAMBRO Domenico Ernesto Antonio) per il rispettivo diritto di proprietà in quanto, all'atto del pagamento, non fu proceduto alla stipula del relativo atto di cessione in forma pubblica. Pertanto tali terreni risultano, ancora, catastalmente, intestati al precedente suddetto proprietario e suoi eredi, sebbene essi siano in possesso da parte di questo Ente dal 1972 con il pagamento, in adempimento della citata sentenza n. 33 dell'11/01/1984, in modo continuativo, pacifico ed incontestato;
- pertanto, è intenzione dell'Ente, regolarizzare tale situazione di fatto, sia negli atti catastali sia nella Conservatoria dei Registri Immobiliari, al fine di ottimizzarne l'uso;
- del suddetto erede proprietario, è stata acquisita la “Dichiarazione di cessione a titolo gratuito per l'intero o in quota parte della/e particella/e di proprietà, attualmente occupata/e da immobile comunale destinato all'epoca a Mattatoio Comunale ed attualmente ad Edificio Polifunzionale-Ricreativo”;

- EVIDENZIATO che:

- l'opera fu finanziata con mutuo della Cassa DD.PP. e fu completata;
- l'immobile è in dotazione al Comune;
- la destinazione urbanistica delle aree è la seguente: Terreno agricolo del P.R.G. vigente;

- i lavori afferenti all'opera in oggetto hanno comportato, in tempi successivi, importanti ulteriori investimenti finanziari;
- gli immobili sono attualmente di proprietà della sig.ra DI MAMBRO Angelarosa Giovanna (erede del sig. DI MAMBRO Domenico Ernesto Antonio), pertanto, a causa della realizzata opera pubblica è stato irreversibilmente modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio;
- la realizzata opera pubblica è funzionale ed aperta alla fruibilità degli utenti cittadini;
- il Comune di Pignataro Interamna ha interesse ad acquisire i fondi con il procedimento ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001;
- secondo quanto contenuto al comma 1 dell'art. 42-bis del D.P.R. 08/06/2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità) così come introdotto dall'art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, successivamente convertito in legge n. 111 del 15/07/2011, l'Autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace titolo di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale;
- relativamente ai presupposti ricorrenti risulta valutata:
 - l'attualità e l'eccezionalità delle ragioni di interesse pubblico;
 - la prevalenza delle medesime sui contrapposti interessi privati;
 - la carenza di alternative all'acquisizione di cui all'art. 42-bis del D.P.R. 08/06/2001, n. 327;
 - il predetto interesse dei privati è meramente riconducibile ad aspetti economici e si concreta nella determinazione delle indennità risarcitorie;
 - il comma 8 del medesimo art. 42-bis del D.P.R. 08/06/2001, n. 327 dispone che lo speciale procedimento acquisitivo è utilizzabile anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore;
- alla data odierna l'avente titolo

Cognome	Nome	Luogo e Data di nascita	Residenza	Codice Fiscale	Estremi catastali
DI MAMBRO	Angelarosa Giovanna	Vallemaio 15/02/1945	Cassino – Via Ausonia Nuova, 34	DMMNLR45B55L605M	Foglio 18, mappale 336, mq. 1.270
DI MAMBRO	Angelarosa Giovanna	Vallemaio 15/02/1945	Cassino – Via Ausonia Nuova, 34	DMMNLR45B55L605M	Foglio 18, mappale 422, mq. 410

ha rilasciato in data 22/10/2019 la seguente dichiarazione, acclarata al prot. n. 5771 del 22/10/2019 con cui ha testualmente dichiarato:

“Di cedere a titolo gratuito la quota parte delle particelle identificate al foglio 18, mappali 336 e 422, per una superficie complessiva di mq. 1.680, del N.C.T. del Comune di Pignataro Interamna, attualmente occupate da immobile comunale destinato al EDIFICIO Polifunzionale-Ricreativo.

Di rinunciare a qualsiasi diritto e indennizzo sulla quota parte delle particelle citate.

Di autorizzare il Comune di Pignataro Interamna (FR) ad effettuare tutte le operazioni necessarie per consolidare il diritto di proprietà sulle medesime particelle, ivi compresa l'acquisizione coattiva sanante al patrimonio indisponibile della particella di terreno identificata al N.C.T. con i n. 336 e 422 del foglio 18 occupato da immobile comunale destinato all'epoca a Mattatoio Comunale ed attualmente ad Edificio Polifunzionale-Ricreativo, ai sensi dell' art. 42-bis D.P.R. n. 327 del 08/06/2001.

Di non avere null'altro a pretendere dal Comune di Pignataro Interamna (FR)” a qualsiasi titolo, ragione e azione;

- RITENUTO, pertanto, di:

- considerare attuale e preminente l'interesse pubblico al mantenimento delle strutture pubbliche così come realizzate sulle aree, escludendo pertanto la restituzione delle aree interessate all'originario proprietario;
- considerato l'interesse pubblico soddisfatto si ritiene di dover acquisire al demanio comunale ex art. 822 e 824 c.c. i beni medesimi all'esito del risarcimento del danno in favore dell'attuale proprietario. La restituzione dei beni comprometterebbe, infatti, la cessazione dell'uso pubblico con conseguente pregiudizio per l'interesse pubblico soddisfatto;
- procedere all'acquisizione sanante delle aree occupate e trasformate in assenza di un valido titolo espropriativo;
- disporre l'acquisizione delle aree dando conto che le indennità risarcitorie, sono assorbenti anche del pregiudizio non patrimoniale come definito dal comma 1 dell'art. 42-bis del D.P.R. 08/06/2001, n. 327;
 - **PRECISATO**, a proposito delle cause che hanno determinato il mancato perfezionamento dell'iter espropriativo, che in considerazione dell'**ultraquarantennale** periodo trascorso dalla chiusura dei lavori, e della scarsità dei documenti ritrovati, non è identificata la motivazione che ha impedito la chiusura della procedura espropriativa in base alla legge vigente all'epoca dei fatti;
 - **DATO ATTO** che:
 - i beni oggetto del presente provvedimento sono stati ininterrottamente utilizzati dal Comune senza contestazione alcuna e sempre per finalità di pubblico interesse;
 - l'immobile realizzato dal Comune sulla particella sopra citata è stato ed è funzionale alle attività istituzionali dell'ente;
 - la regolarizzazione del titolo di proprietà è presupposto necessario per accedere a finanziamenti pubblici da destinare alla valorizzazione del medesimo fabbricato;
 - la restituzione agli eventuali aventi titolo delle aree oggetto del presente provvedimento acquisitivo comporterebbe:
 - a) un pregiudizio al pubblico erario pari ai costi progettuali, amministrativi e realizzativi dell'intera opera in questione;
 - b) la cessazione definitiva dell'uso pubblico dell'opera, con conseguente compromissione dell'interesse pubblico da essa soddisfatto, in considerazione dell'impossibilità di disporre finanziamenti per la demolizione e ricostruzione di tale edificio, che peraltro dovrebbe necessariamente avvenire nel medesimo punto;
 - **CONSIDERATI** i costi diretti e indiretti per le casse erariali derivanti dalla eventuale demolizione dell'opera, dalla inutilizzabilità del fabbricato a causa della restituzione del bene, sopra descritto, sommati ai costi sociali ricadenti sulla collettività in termini di privazione di un bene da oltre 40 anni destinato a pubblica utilità;
 - **RITENUTO** che:
 - i suddetti costi siano intollerabili, oltreché enormemente sproporzionati rispetto al risarcimento del danno spettante ai proprietari dei beni e rispetto alle oggettive possibilità di sfruttamento del fondo da parte degli stessi ;
 - sussistano al di là di ogni ragionevole dubbio attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico all'acquisizione dei terreni interessati dall'opera, e che non sussistono ragionevoli alternative alla acquisizione, come richiesto dall'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001;
 - alla data odierna è incontestato il pacifico, pubblico e continuo possesso ultraquarantennale in capo all'Ente;
 - **PRESO ATTO** che:
 - sussistono i presupposti richiesti dall'art. 42-bis del Testo unico approvato con D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, e precisamente:
 - a) utilizzazione dei beni da parte del Comune per scopi di interesse pubblico e di pubblica utilità;

b) modificazione dei beni in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio;
c) valutazione della prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'opera rispetto all'interesse privato alla conservazione della proprietà dei beni;

d) il provvedimento acquisitivo s'impone ai fini di un'ottimizzazione dell'interesse pubblico, viceversa fortemente pregiudicato dalla restituzione dei beni previa loro rimessione al pristino stato, nonché ai fini della necessaria definizione all'assetto dominicale dei beni occupati illegittimamente, non essendo compatibile l'opera con il permanere della proprietà privata del sedime;

- **VERIFICATA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. l) del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

- **VISTO** il D.P.R. n. 327 del 08/062001 e successive modificazioni;

- **VISTA** la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni;

- **VISTI**, inoltre:

- il Regolamento comunale di contabilità;

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi;

- il Regolamento comunale dei controlli interni;

- il vigente Statuto Comunale;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Presenti n. 7 – votanti n. 7.

Con voti favorevoli nr. 7 (unanimità), resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da ritenersi come qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;

2) Di disporre ed acquisire, per i motivi citati nelle premesse da ritenersi come qui integralmente riportati anche se non materialmente trascritti, al patrimonio indisponibile del Comune di Pignataro Interamna i beni immobili occupati e irreversibilmente trasformati per la Costruzione di un immobile destinato all'epoca a Mattatoio Comunale ed attualmente ad Edificio Polifunzionale-Ricreativo, sito alla Via Fontanarosa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e successive modificazioni, di seguito indicati:

Cognome	Nome	Luogo e Data di nascita	Residenza	Codice Fiscale	Estremi catastali
DI MAMBRO	Angelarosa Giovanna	Vallemaio 15/02/1945	Cassino – Via Ausonia Nuova, 34	DMMNLR45B55L605M	Foglio 18, mappale 336, mq. 1.270
DI MAMBRO	Angelarosa Giovanna	Vallemaio 15/02/1945	Cassino – Via Ausonia Nuova, 34	DMMNLR45B55L605M	Foglio 18, mappale 422, mq. 410

proprietà che risulta dai registri catastali intestata alla sig.ra DI MAMBRO Angelarosa Giovanna, nata a Vallemaio il 15/02/1945 (erede del sig. DI MAMBRO Domenico Ernesto Antonio) con indennità liquidata e pagata per complessive £. 27.196.185 (pari ad attuali €. 14.045,66);

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.

3) Di dare atto, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 08/06/2001, n. 327, che l'avente titolo sig.ra DI MAMBRO Angelarosa Giovanna ha dichiarato di non avere nulla a pretendere in relazione alla spoliazione dei suddetti beni e che le somme liquidate sono da considerarsi comprensive ed assorbenti

degli indennizzi previsti al comma 1 del richiamato art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e di cui le parti hanno fornito quietanza liberatoria;

4) Di dare atto che il conseguente decreto di acquisizione ai sensi del citato art. 42-bis del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e successive modificazioni, in esenzione da bollo a norma dell'art. 22 del D.P.R. 642 del 26/10/1972:

a) sarà notificato, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, alle ditte espropriate aventi titolo e/o loro aventi causa e comporta il passaggio del diritto di proprietà a favore del Comune di Pignataro Interamna (FR) con sede in Pignataro Interamna (FR), via Roma n. 6, C.F. 810030506060;

b) comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto la condizione sospensiva dell'eventuale pagamento o deposito della somma eventualmente spettante agli eventuali aventi titolo;

c) sarà trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari dispensando il Conservatore dall'iscrizione di ipoteca legale ed esonerandolo, altresì, da ogni responsabilità al riguardo;

d) sarà trascritto presso la competente Agenzia del Territorio, Servizio pubblicità immobiliare, per le relative annotazioni e volturazioni nei registri catastali, in esenzione da imposte, diritti catastali ed emolumenti ipotecari;

e) sarà trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e successive modificazioni;

f) sarà trasmesso entro 30 giorni alla Sezione Regionale della Procura della Corte Dei Conti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 42 bis, comma 7, del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e successive modificazioni;

g) di confermare la pubblica utilità del suddetto bene ai fini dell'applicazione del correlato regime fiscale della registrazione e trascrizione dello stesso.

5) Di dare atto che per il successivo decreto non sono previste spese, in quanto la trascrizione e voltura catastale è gratuita e il bene è già frazionato;

6) Di demandare al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dott. Francesco Neri, nonché responsabile del procedimento, l'emissione del decreto di acquisizione coattiva sanante ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 nonché di tutti gli altri atti conseguenti e connessi per l'esecuzione del presente provvedimento.

7) Di procedere alla pubblicazione di rito all'albo on line sul sito web istituzionale www.comune.pignatarointeramna.fr.it;

8) Di dare atto che avverso il presente atto in applicazione del D. Lgs. n. 104 del 09/07/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione di Latina o in alternativa entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

In prosieguo,

su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Presenti n. 7 – votanti n. 7.

Con voti favorevoli nr. 7 (unanimità), resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Lavori di Costruzione di immobile destinato all'epoca a Mattatoio Comunale ed attualmente ad Edificio Polifunzionale-Ricreativo, sito alla Via Fontanarosa.

Acquisizione coattiva sanante al patrimonio indisponibile di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001.

Proprietà delle aree del sig. DI MAMBRO Domenico Ernesto Antonio attualmente catastalmente intestate all'erede sig.ra DI MAMBRO Angelarosa Giovanna, nata a Vallemaio il 15/02/1945.

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 22/10/2019.

Il Responsabile del Servizio II[^] sostituto (Bilancio - Ragioneria - Tributi - Commercio, ecc.)

Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 22/10/2019.

Il Responsabile del Servizio II[^] sostituto (Bilancio - Ragioneria - Tributi - Commercio, ecc.)

Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 22/10/2019.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)

Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 22/10/2019.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria - Affari generali, ecc.)

Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 22/10/2019.

Il Responsabile del Servizio IV[^] (Urbanistica e assetto del Territorio, ecc.)

Dott. Francesco Neri

Letto, approvato e sottoscritto.

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **24 ottobre 2019**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **24 ottobre 2019**.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **24 ottobre 2019**.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

